

A003842



FONDAZIONE INSIEME

Da il sole 24 ore del 12/2/2018, <<ASSEGNO ALL'EX E TENORE DI VITA: NON DECIDONO LE SEZIONI UNITE>>, di Giorgio Vaccaro, giornalista.

Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano citato.

Divorzio. La prima sezione respinge la richiesta di rimessione.

No al vaglio delle Sezioni unite: la I sezione della Cassazione "blinda" il nuovo principio di diritto che governa il riconoscimento dell'assegno divorzile, con la conferma del criterio dell'autosufficienza varato dalla sentenza "Grilli" (11504/17, relatore Lamorgese).

La sentenza 2042, depositata 26 gennaio 2018 (presidente e relatore Dogliotti), ha affrontato in prima battuta la richiesta di assegnazione del caso alle Sezioni unite avanzata dal Procuratore generale in base all'articolo 374, comma 3, del Codice di procedura civile:

«Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso».

Il collegio ha ritenuto, però, di non accogliere la richiesta perché «la norma è da considerarsi una disposizione di natura ordinamentale, più che processuale, in quanto disciplina i rapporti interni tra sezioni, nell'ambito del medesimo organo giudiziario».

Ma proprio questa natura rende operativa la disposizione «solo per i principi affermati dalle Sezioni unite dopo la sua entrata in vigore e non per quelli, come nella specie, enunciati anteriormente» per i quali resta il profilo di grande autorevolezza dell'insegnamento a Sezioni unite «ma non vincolante per le Sezioni semplici».

In effetti l'articolo 374 del Codice di rito è stato modificato dal Dlgs 40/2006 mentre le pronunce a Sezioni unite che hanno agganciato l'assegno all'ex al criterio del precedente tenore di vita risalgono al 1990, sono cioè assai precedenti.

E per la I sezione non si applicano al caso in esame.

I giudici hanno quindi esaminato il ricorso che -in sostanza- chiedeva di dichiarare la nullità della sentenza di merito per violazione della legge che regola i presupposti dell'assegno di divorzio.

La Cassazione. Il collegio conferma il criterio di autosufficienza ma la «plenaria» è già stata investita della questione e si pronuncerà per il futuro.

La norma, infatti, nella sua prima parte dedicata a individuare "se" l'assegno spetta «non prevede ... nessuna comparazione delle condizioni economiche dei coniugi e non fa riferimento alcuno al tenore di vita pregresso, orientando l'indagine alla sola situazione del coniuge richiedente, senza alcun riferimento in questa fase a quella dell'altro coniuge».

Il collegio, nel decidere il caso afferma esplicitamente come la sentenza Grilli, confermata dal successivo orientamento, indichi «dunque, un diverso parametro assai più rispettoso, come si diceva, della lettera e della ratio dell'articolo 5: l'indipendenza economica o l'autosufficienza del soggetto (più condivisibile il termine autosufficienza che riguarda esclusivamente il soggetto richiedente mentre l'indipendenza -da chi, da che cosa?- potrebbe ancora una volta richiamare la comparazione con l'ex coniuge obbligato)».

Il tutto, in attesa che comunque le Sezioni unite si pronuncino sulla questione assegno divorzio come richiesto dall'allora Primo presidente Giovanni Canzio (si veda II Sole 24 Ore del 13 e 15 dicembre 2017).

E da lì in poi l'orientamento sarà "legge".